

medesime, posto che detto contributo unico interviene come complemento, da un lato, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, con lo scopo innanzitutto di coprire i costi dell'offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altro, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

- 3) Se l'art. 14, n. 2, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad imporre agli operatori di telefonia mobile, per un nuovo periodo di rinnovo dei loro diritti individuali di uso di frequenze di telefonia mobile, già acquisiti per alcuni di essi, ma prima dell'inizio di questo nuovo periodo, il pagamento di un contributo univo relativo al rinnovo dei diritti di uso delle frequenze di cui dispongono all'inizio di questo nuovo periodo, motivato dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze mediante la loro valorizzazione e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.
- 4) Se l'art. 14, n. 1, della stessa direttiva autorizzazioni autorizzi uno Stato membro ad aggiungere, come condizione di ottenimento e di rinnovo dei diritti di uso delle frequenze, un contributo fissato mediante asta e senza tetto massimo, e che interviene come complemento, da una parte, di un contributo annuale di offerta delle frequenze, mirante innanzitutto a coprire i costi della messa a disposizione delle frequenze, valorizzando in parte le medesime, atteso che i due contributi sono motivati dallo scopo di favorire l'uso ottimale delle frequenze e, dall'altra, di un contributo annuale di gestione delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di una rete di telefonia mobile, concesse in osservanza del previgente regime giuridico.

(<sup>1</sup>) GU L 108, pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel il 19 luglio 2011 — Tate & Lyle Investments Ltd/De Belgische Staat, Altra parte: N.V. Syran Belgium**

(Causa C-384/11)

(2011/C 282/26)

*Lingua processuale: l'olandese*

#### Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

#### Parti

Ricorrente: Tate & Lyle Investments Ltd

Convenuto: De Belgische Staat

Altra parte: N.V. Syran Belgium

#### Questioni pregiudiziali

Se l'art. 63 TFUE (in precedenza art. 56 Trattato CE), osti ad un regime normativo di uno Stato membro in cui il pagamento di un dividendo ad una società-azionista residente, la quale detiene una partecipazione inferiore al 10 % nel capitale, ma con un valore di acquisto di almeno 1,2 milioni di euro, in un'altra società residente, è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 10 %, laddove tuttavia detta ritenuta viene compensata con l'imposta sulle società dovuta in Belgio e l'eventuale saldo è rimborsabile, ed eventualmente può anche avere diritto all'applicazione di un regime fiscale («DBI») che consente di ridurre ulteriormente la base imponibile con i costi relativi alla partecipazione, mentre per una società avente sede in un altro Stato membro dell'Unione europea, che riceve siffatti dividendi e pagamenti considerati come dividendi dalla medesima partecipazione in una società residente, la ritenuta alla fonte («ritenuta imponibile mobiliare») pari al 10 % è un'imposta definitiva, che non è rimborsabile e che non può essere ridotta invocando il regime tributario di cui sopra («DBI»)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal FIRST-TIER TRIBUNAL TAX (Regno Unito) il 25 luglio 2011 — FIELD FISHER WATERHOUSE LLP/THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS**

(Causa C-392/11)

(2011/C 282/27)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Giudice del rinvio

FIRST-TIER TRIBUNAL TAX

#### Parti

Ricorrente: FIELD FISHER WATERHOUSE LLP

Convenuto: THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS

#### Questioni pregiudiziali

- 1) La questione principale nel caso di specie consiste nello stabilire se i servizi forniti dai locatori in base a un contratto di locazione con i loro locatari (in prosieguo: i «servizi») debbano essere considerati un elemento di un'unica prestazione esente di un contratto di locazione di immobili perché i detti servizi formano oggettivamente un'unica prestazione economica indissociabile con la locazione o perché essi sono «accessori» alla locazione, che costituisce la prestazione principale (in prosieguo: la «prestazione principale»). Nel decidere tale questione e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-572/07, Tellmer, in che misura sia rilevante il fatto che i servizi potrebbero essere (ma in effetti non sono) forniti da soggetti diversi dai locatori, sebbene ai sensi delle presenti locazioni i locatari non avessero altra scelta che ricevere i servizi dai locatori.

- 2) Nel considerare se sussista una sola prestazione, se sia rilevante che il mancato pagamento da parte del locatario del prezzo del servizio consentirebbe al locatore non solo di rifiutare la prestazione dei servizi ma anche di risolvere il contratto di locazione con il locatario.
- 3) Qualora la soluzione alla prima questione sia favorevole alla rilevanza del fatto che terzi potrebbero prestare servizi direttamente al locatario, se tale fatto sia soltanto un elemento importante per stabilire se i servizi costituiscono una sola prestazione indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale oppure se essi costituiscono una prestazione accessoria a quella principale, oppure se il fatto anzidetto sia un fattore determinante. Qualora esso sia un elemento importante o del tutto irrilevante, quali siano gli altri fattori rilevanti nello stabilire se i servizi costituiscono una prestazione accessoria. In particolare, in che misura sia rilevante che i servizi sono resi nei ovvero con riferimento ai beni messi a disposizione, oggetto della locazione, o in altre parti dell'edificio.
- 4) Qualora sia rilevante la possibilità di ottenere i servizi da parte di terzi, se sia in particolare più importante l'aspetto che i servizi potrebbero legittimamente essere forniti da terzi, anche se ciò sarebbe nella pratica difficile da organizzare o da concordare con il locatore, oppure se costituiscano l'elemento più importante la concreta possibilità o la prassi comune nella fornitura di tali servizi.
- 5) I servizi nel caso di specie rappresentano una gamma di servizi forniti a fronte di un unico prezzo. Nel caso in cui alcuni di tali servizi (per esempio, la pulizia degli spazi comuni, la fornitura di servizi di sicurezza, ecc.) non costituiscano parte di una sola unica prestazione indissociabile o debbano essere considerati accessori alla prestazione principale, mentre altri servizi lo sono, se sarebbe corretto ripartire il corrispettivo totale tra i vari servizi per stabilire quale sia la quota di corrispettivo assoggettabile all'imposta e quale sia la quota esente. In alternativa, se sarebbe corretto considerare la gamma di servizi forniti così strettamente connessi tra loro al punto da formare «un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale» essendo di per sé una prestazione unica distinta dalla locazione di beni

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 25 luglio 2011 — Autorità per l'energia elettrica e il gas/Antonella Bertazzi e a.**

(Causa C-393/11)

(2011/C 282/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

#### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

#### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

*Convenuti:* Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Giussani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se in base alla previsione dell'allegato alla direttiva 1999/70/CE<sup>(1)</sup>, clausola 4, comma 4 (secondo cui «i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi, sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive») sia applicabile — poiché appunto giustificata da motivazioni oggettive — la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, D.L. n. 112/08) che azzerava completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale — in deroga al principio di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/01 — dei lavoratori interessati, a seguito di «prove selettive» non identificabili con un ordinario concorso pubblico per esami (finalizzato all'ottimale affidamento ai vincitori delle funzioni da svolgere), ma comunque tali da consentire, in via eccezionale, l'instaurazione di quello che dovrebbe essere considerato un nuovo rapporto di lavoro, con efficacia «ex nunc»;
- 2) se viceversa, in base alla medesima direttiva 1999/70/CE, non sia ammissibile — con necessaria disapplicazione della predetta disposizione nazionale — il disconoscimento non solo delle anzianità, ma anche di progressioni in carriera avvenute nel corso degli anni ed in atto alla data dell'intervenuta stabilizzazione, in misura integrale o nella parte eccedente i limiti sia delle anzianità di servizio, richieste per accedere alle prove selettive di cui trattasi, sia di eventuali misure di salvaguardia, che il legislatore nazionale sarebbe abilitato ad approntare per dare tutela, in misura ragionevole, alle posizioni dei vincitori di concorso.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curte de Apel Constanța (Romania) il 27 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Ciprian Vasile Radu**

(Causa C-396/11)

(2011/C 282/29)

*Lingua processuale: il rumeno*

#### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

#### Imputato nella causa principale

Ciprian Vasile Radu